

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
"BES", un acronimo non un'etichetta
Nota USR 6721, 29/05/2013

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: "L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

L'utilizzo dell'acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensità e durata delle modificazioni. La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" precisa il significato di BES e dei relativi interventi facendo riferimento a diversi contesti normativi che nella stessa dovrebbero trovare una loro coerenza poiché disegnano tutti lo stesso modello scolastico "inclusivo"

BES è un acronimo che deve servire per richiamare alla mente una serie di interventi pedagogici, educativi, didattici, metodologici in risposta a determinate situazioni di cui i Consigli di Classe vengono informati. Non implica in nessun modo una categorizzazione personale degli alunni: di per sé, aver un disagio economico, una difficoltà personale o familiare non significa automaticamente essere in difficoltà nel percorso scolastico; i docenti sono in grado di discernere quando una certa condizione contingente sta determinando un rallentamento negli apprendimenti o sta generando un disagio personale pericoloso. Ancora più evidente è tale situazione se la famiglia dell'alunno chiede aiuto alla scuola sostenuta da testimonianze documentate di un disagio in atto. I CdC sono tenuti a fare un'attenta e specifica riflessione sulla situazione e sulle sue ricadute scolastiche ed attivare un intervento secondo quelle che sono le competenze degli insegnanti.

Non si tratta di costruire gruppi di etichettati ma di intervenire con una personalizzazione dei piani di studio e/o con la costruzione di laboratori inclusivi in cui alunni in difficoltà cooperino con alunni non in difficoltà e con adulti docenti ed educatori. Gli obiettivi sono il sostegno psicologico, in prima battuta, e quello didattico in seconda battuta: in una parola, l'inclusione scolastica

Il concerto di inclusione scolastica comporta non soltanto l'affermazione del diritto della persona ad essere presente in ogni contesto solare ma anche che tale presenza sia dotata di significato consentendo il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità, delle potenzialità di ciascun alunno. Applicare il principio di inclusione implica ovviamente un drastico ripensamento

del curricolo scolastico che non deve essere inteso come un monolite di cose da sapere e che deve diventare ora più che mai ricerca flessibile e personalizzata della massima competenza possibile per ciascun alunno, a partire dalle situazioni personali di ciascuno.

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012
“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

Riferimenti normativi - Legge 53/2003 e Legge 170/2010

Nella Direttiva 27/12/12 ci sono le coordinate per chiarire che i protocolli di intervento sui Bisogni Educativi Speciali si devono attivare in tutte quelle differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, che non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.

La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo eventualmente dall’insegnante di sostegno presente per gli alunni diversamente abili.

Diventa prioritario, allora, per il CdC individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo. Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi.

L'inclusione scolastica e l'approccio educativo nella valutazione dei BES

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. Si è detto che vi è una sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che si ‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale.

Gli alunni si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato,

dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità/alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con BES non avviene sulla base della eventuale certificazione di disabilità, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di escluderli dall'intervento dei CdC.

Le scuole - con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico - possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

Il tasso senso, dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti gli alunni della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8, 6/3/2013
indicazioni operative (*relative alla Direttiva 27/12/2012*)
la personalizzazione dei percorsi educativi e didattici

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti

programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

Scuola e famiglia, centro dell'attenzione sui BES

La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8, 6/3/2013

NOTA n. 2563, 22/11/2013

nota n. 1551 del 27/06/2013

Gli interventi dei CdC ed il POF

PDP

Sul modello del PDP per i DSA e del PEI per gli alunni "104": entrambi i documenti contengono indicatori ed elementi fondamentali per una programmazione collegiale nei Consigli di Classe che può progettare così un intervento condiviso con esperti e famiglia.

Tale documento deve essere il risultato della riflessione del CdC sulla natura del problema, sui contenuti delle certificazioni e delle diagnosi a disposizione, delle segnalazioni dei servizi sociali e territoriali, dei pareri di famiglia ed esperti. I CdC decideranno, motivandolo formalmente in un verbale specifico, se e come intervenire. Tale presa di consapevolezza dà o meno avvio all'intervento. Il PDP è la formalizzazione dell'intervento, il contenitore del progetto di intervento. La scuola non deve certificare un alunno con BES, ma ha il dovere di riconoscere gli alunni con quei bisogni (con gli strumenti tipici del docente,

buon senso, esperienza, sensibilità, comunicazione con la famiglia, ecc.) ed intervenire se essi sussistono.

La segnalazione della famiglia non attiva automaticamente l'intervento sui BES, ma è il CdC a definire se e come intervenire motivando le scelte in apposito verbale, di cui ovviamente è responsabile. Per questo le decisioni devono essere riflesse attraverso un'attenta acquisizione e gestione di informazioni. Il Collegio dei Docenti potrebbe anche definire, se ci riuscisse, i profili tipici di intervento ed i criteri generali per individuare le caratteristiche dei casi in cui attivare un intervento "BES".

Ricordiamo quindi che una programmazione personalizzata contiene:

- la descrizione accurata della situazione dell'allievo, partendo dai suoi punti di forza, dalle abilità e dalle capacità presenti. La descrizione deve essere sinottica, riassunta in tabelle (che non sono griglie) e poi eventualmente spiegata con maggiore dettaglio
- la descrizione dello stile di apprendimento dell'allievo per adattarvi lo stile di insegnamento
- l'individuazione delle aree di vocazionalità, cioè degli interessi e delle predisposizioni su cui si può fare leva per facilitare l'apprendimento
- la segnalazione di eventuali difficoltà o problemi attraverso accurate descrizioni di comportamenti osservabili e dei contesti in cui si realizzano, anch'essi descritti con precisione;
- la descrizione delle situazioni e delle condizioni che favoriscono le performance positive dell'allievo quanto quelle che ne condizionano negativamente i risultati;
- l'individuazione degli ambiti di lavoro per l'anno scolastico, degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi per raggiungerli
- le modalità di verifica e di valutazione dell'efficacia del lavoro svolto e l'eventuale modifica degli aspetti che non hanno fornito i risultati sperati (è essenziale comprendere che espressioni del tipo "adeguato progresso" o altre generiche formulazioni non sono significative se non accompagnate da precise indicazioni sul cosa, sul quanto, sul come e sul perché e rispetto a quali standard previsti).

Nella riflessione collegiale che gli insegnanti devono effettuare per la personalizzazione del curriculum è innanzi tutto necessario:

- identificare i contenuti essenziali delle discipline per garantire la validità del corso di studi e del diploma rilasciato alla fine della scuola secondaria di II grado (ovviamente se non si tratta di piano differenziato di cui alla Legge 104/92);
- scegliere obiettivi realistici (cioè che l'alunno possa effettivamente raggiungere);
- scegliere obiettivi significativi (cioè che abbiano rilevanza per lui, anche in vista della vita adulta);
- scegliere obiettivi razionali, di cui l'alunno possa comprendere e condividere il significato e la rilevanza;
- definire un curriculum funzionale, cioè che miri ai diritti educativi essenziali, per la qualità della vita presente e futura dell'allievo

Piano Annuale per l'Inclusività

Documento riassuntivo di tutti i BES della scuola nei vari profili e degli interventi attuati. Documento da chiudere entro giugno, da sottoporre al Collegio dei Docenti, da inviare agli uffici competenti. E quindi inserire nel POF per l'anno successivo.

Nella nota n. 1551 del 27/06/2013 si specifica che il Piano Annuale dell'Inclusività non è un ulteriore impegno burocratico ma il risultato di una riflessione di tutta la comunità educante per realizzare una scuola inclusiva in cui sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.

È un'integrazione del POF nel senso che è lo spazio del POF in cui far emergere le criticità che la scuola affronta e tutte le risorse umane, progettuali, strutturali e strumentali di cui essa dispone per rispondere a quelle criticità. Ma non deve essere inteso come un "piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali".

Il Piano Annuale per l'Inclusione non è quindi un "documento specifico" per chi ha bisogni educativi speciali, ma è strumento per una progettazione di tutta l'offerta formativa scolastica in senso inclusivo. È una lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

IN QUESTO SENSO SARÀ STRUMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE PER ORIENTARE LA PROPRIA AZIONE IN FAVORE DELLE SCUOLE CHE PRESENTINO DIFFICOLTÀ SPECIFICHE ED INSIEME UN PANORAMA DI INTERVENTI DA FINANZIARE ED ATTIVARE.

Affinché l'elaborazione del P.A.I. non si risolva in un processo compilativo, di natura meramente burocratica anziché pedagogica è necessario un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità educante, che faciliti processi di riflessione e approfondimento, dando modo e tempo per approfondire i temi delle didattiche inclusive, della gestione della classe, dei percorsi individualizzati, nella prospettiva di un miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica, il cui modello – è bene ricordarlo – è assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive in Europa e non solo.

In tal senso occorrerà - sia a livello di Amministrazione centrale che periferica – proseguire nel percorso di accompagnamento già avviato, teso a promuovere specifiche azioni di formazione, informazione e supporto per aiutare le istituzioni scolastiche a cimentarsi in questa nuova sfida, valorizzando le esperienze delle scuole che già adesso hanno saputo organizzarsi rispettando le scadenze indicate nella CM 8/13, affinché il P.A.I. possa entrare, in modo regolare, convinto ed efficace nella prassi organizzativa delle nostre scuole come strumento per promuovere la vera inclusione.

A tal fine, per questa prima fase di attuazione, tenuto conto del sovrapporsi di vari adempimenti collegati con la chiusura del corrente anno scolastico, ciascun

Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito della propria discrezionalità e sulla scorta delle esigenze emergenti nel proprio territorio di competenza, definirà tempi e modi per la restituzione dei P.A.I. da parte delle Istituzioni scolastiche, tenuto conto che, per le caratteristiche di complessità introdotte dalla Direttiva del 27 dicembre 2012, il prossimo anno scolastico dovrà essere utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative.

Resta fermo che il P.A.I. non sostituisce le richieste di organico di sostegno delle scuole, che dovranno avvenire secondo le modalità definite da ciascun Ambito Territoriale.

È inoltre intenzione della scrivente procedere a una raccolta delle migliori pratiche in ordine alla definizione dei Piani in parola. A tal fine si richiede la collaborazione delle SS.LL. affinché censiscano le proposte di P.A.I. realizzate nel loro territorio e trasmettendo copia delle rilevazioni, unitamente ad una selezione delle buone pratiche, alla Direzione Generale per lo Studente, agli indirizzi: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it e raffaele.ciambrone@istruzione.it. Tale raccolta costituirà uno strumento utile di riflessione e condivisione per le singole realtà scolastiche.

Modifica annuale del POF con l'inserimento dell'impegno programmatico per l'inclusione, i criteri con cui si pensa di usare le risorse interne o quelle territoriali e ministeriali, l'impegno ad avviare i docenti ad occasioni di formazione e approfondimento, l'attivazione di laboratori inclusivi in cui gli alunni con BES possano vivere occasioni di inclusione reciproca con gli altri alunni e docenti in attività come allo sviluppo di competenze trasversali o specifiche.

Punti essenziali da trattare tra POF e PAI

E' necessario che le scuole inclusive definiscano nei loro documenti di programmazione (POF e PAI) almeno i seguenti punti:

- la definizione, su base scientificamente validata e collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di personalizzazione dell'insegnamento
- la definizione dei protocolli per la valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi educativi e didattici
- I criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e della modifica
- la definizione del ruolo delle famiglie (dalla valutazione alla programmazione) e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche personalizzate; una forte alleanza educativa con le famiglie è condizione essenziale per la riuscita dei percorsi di personalizzazione (così come dell'educazione e dell'insegnamento tout court)

Il 2013 viene considerato un anno di sperimentazione di pratiche inclusive perché si possa essere pronti già dal 2014 ad un'offerta scolastica sempre più inclusiva e sempre meno escludente. Un anno di monitoraggio delle situazioni più problematiche, delle criticità e di tentativi di risposta ed intervento. Fin dal

2012 sono in atto buone pratiche sul territorio nazionale, regionale e provinciale che devono poter trovare accoglienza e sperimentazione nelle altre istituzioni scolastiche per generare così circuiti virtuosi di scambio di pratiche all'interno degli istituti e tra gli istituti.

Nota del Capo Dipartimento Istruzione
1551/27 giugno 2013
NOTA USR 13588, 21/8/2013
CIRC. MIN. 8, 06/03/2013

I documenti citati suggeriscono una pianificazione degli step annuali in merito ai "BES", e le risorse cui fare riferimento nei casi di intervento:

- Costruzione del GLI, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione.
- Raccolta e documentazione degli interventi nella scuola, nel territorio locale e nazionale
- Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività e modifica del POF
- Rilevazione dei BES presenti nella scuola
- Rilevazione del livello di inclusività della scuola
- confronto tra colleghi, consulenza, forum, intreccio tra buone prassi
- Interfaccia con i CTS

RISORSE Ministeriali e del territorio:

- Formazione universitaria in didattica e psicopedagogia
- I CTS, Centri Territoriali di supporto, attivati presso gli Uffici Scolastici Regionali
- I GLH, Gruppi di Lavoro per l'integrazione dei diversamente abili, i GLI, Gruppi di Lavoro per l'Inclusione, entrambi a livello provinciale
- I Centri Territoriali per l'Inclusione, CTI, presso i distretti sociosanitari
- Equipe di insegnanti curricolari e di sostegno specializzati in particolari BES che operano presso l'USR (ad esempio, lo Sportello Provinciale Autismo, presso alcuni CTS provinciali)
- Portale in istruzione.it e siti USR.

RISORSE "interne" alla scuola:

- I Consigli di Classe, operanti come equipe, Gruppo di Lavoro di classe, finalizzati in interventi inclusivi programmati e progettati
- I GLH di istituto, Gruppi di Lavoro per l'integrazione dei diversamente abili, che organizzano e coordinano gli interventi, ed il GLI scolastico
- coordinatore Interventi BES, coordinatore Interventi di Sostegno, referente per i DSA, referente per gli Stranieri, sportello CIC
- Docenti curricolari e di sostegno responsabili di laboratori inclusivi curricolari, tecnologici, creativi, teatrali, musicali.

In particolare, la NOTA USR 13588, 21 agosto 2013, fornisce una chiara riflessione su:

- i Diritti Educativi Essenziali che l'UNESCO ha posto come obiettivo didattico

fin dal 2000 per tutti i governi firmatari, che costituiscono il riferimento pedagogico principale per il concetto di scuola inclusiva, di insegnante inclusivo, di educazione inclusiva e quindi di Bisogni Educativi Speciali;

- la natura e gli scopi del Piano Annuale dell'Inclusività;
- la questione della personalizzazione dei percorsi didattici e dell'adattamento dei curricoli didattici;
- alcuni spunti su quelle che potrebbero essere le aree di intervento sui BES in ambito scolastico.